



215/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80276** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla
sig.ra **XX** (c.f. omissis),
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni De
Francesco (c.f. DFRGNN62T12L166Y),

contro

Inps, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia
Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M).

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza del 20 maggio 2026, con
l'assistenza del segretario dott.ssa Federica
Sperapani, l'avv. Giovanni De Francesco per la

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli, per l'Inps.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso dell'8 febbraio 2024 la sig.ra XX riassumeva dinanzi a questa Corte il giudizio svoltosi tra le stesse parti davanti al Tribunale del lavoro di Roma e concluso con la sentenza n. 10827/2023 con la quale il Tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti.

Con il ricorso originario, integralmente richiamato nel presente giudizio, la sig.ra XX chiedeva di affermare il proprio diritto al riconoscimento contributivo del periodo dal 16 gennaio 1975 al 30 giugno 1976 e, conseguentemente, al ricalcolo della pensione spettante.

In particolare, rappresentava di aver lavorato alle dipendenze di società private dal 16 gennaio 1975 al 30 maggio 1990 e alle dipendenze della pubblica amministrazione dal 31 agosto 1990 al 31 marzo 2020. Dal 1° aprile 2020 era in quiescenza con una anzianità di oltre 43 anni. Il trattamento pensionistico era stato liquidato con il sistema misto ai sensi dell'art. 1, comma 12, l. n. 335/1995 e non con il calcolo retributivo in applicazione del successivo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

comma 13, in quanto l'Inps aveva considerato un'anzianità contributiva maturata di 14 anni e 7 mesi al 31 dicembre 1992 e di 17 anni e 7 mesi al 31 dicembre 1995, non tenendo conto del periodo dal 16 gennaio 1975 al 30 giugno 1976. Rilevato tale errore, la ricorrente aveva presentato una "richiesta variazione posizione assicurativa", chiedendo di considerare l'intero conto contributivo maturato e di ricalcolare l'assegno pensionistico. L'Inps non aveva dato seguito all'istanza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In tale periodo era stata in servizio presso una società iscritta al registro delle imprese di Milano, producendo, quali prove dell'avvenuto versamento dei contributi, la lettera di assunzione del 28 marzo 1975 con decorrenza dal 16 gennaio 1975, dalla quale risultava la tipologia del rapporto di lavoro subordinato, la contrattazione collettiva applicata, il livello di inquadramento, la mansione e la retribuzione; il libretto di lavoro, dal quale risultava attestata la durata del rapporto dal 16 gennaio 1975 al 14 ottobre 1979; e il libretto Inps mod. 01/M sost, dal quale risultavano i periodi di versamento dei contributi effettuati dalla società dal 1975 al 1979. L'estratto contributivo Inps riportava solo i contributi versati dalla società dal

1° luglio 1976 al 13 ottobre 1979 e non quelli versati dal 16 gennaio 1975 al 30 giugno 1976. Riteneva che la mancata indicazione nell'estratto contributivo di tali contributi fosse ascrivibile al metodo di archiviazione operato dall'Inps, in quanto con l'informatizzazione del procedimento operata nel 2003 erano stati inseriti i dati decorrenti dal 1° luglio 1976, mentre quelli relativi agli anni precedenti erano rimasti cartacei e non risultavano accreditati.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 12 giugno 2025 si costituiva in giudizio l'Inps, chiedendo il rigetto del ricorso.

Rappresentava che dall'esame della posizione assicurativa della ricorrente risultava un periodo di lavoro dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1991, ricongiunto ai sensi dell'art. 2, l. n. 29/1979 al servizio prestato come dipendente di amministrazione pubblica e considerato nel calcolo della pensione. Per il periodo di lavoro di cui la ricorrente lamentava il mancato riconoscimento non risultavano contributi versati, come da estratto contributivo prodotto in allegato. Dunque, la pensione era stata correttamente liquidata sulla base dei contributi risultanti dal sistema informativo dell'Istituto.

Evidenziava che la ricorrente non aveva fornito la prova di ulteriori versamenti contributivi, non

computati ai fini della ricongiunzione.

Per scrupolo difensivo, l'Inps eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi.

3. All'esito dell'udienza del 16 luglio 2025, tenuto conto della documentazione fornita e di quanto prospettato dalle parti con riguardo a difficoltà di accesso agli archivi cartacei, nonché in applicazione del principio di vicinanza della prova, con ordinanza n. 119/2025 questa Sezione chiedeva all'Inps di depositare una relazione in merito all'effettiva situazione degli archivi e alle iniziative assunte per effettuare i riscontri necessari per la verifica della fondatezza della domanda della ricorrente. Venivano altresì chiesti chiarimenti in merito alla durata complessiva e all'esatto periodo oggetto di ricongiungimento e alla posizione dall'Istituto previdenziale sulla valenza probatoria del modello prodotto dalla ricorrente, anche con riferimento alle specifiche circostanze del caso concreto.

4. Con memoria del 27 febbraio 2026 la ricorrente rilevava il mancato deposito di quanto richiesto con la citata ordinanza n. 119/2025, riservando eventuali controdeduzioni.

5. Con memoria del 3 marzo 2026 l'Inps forniva i chiarimenti richiesti, insistendo nelle conclusioni

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

formulate.

Faceva presente che, a distanza di oltre 50 anni, gli archivi cartacei dell'epoca non erano più accessibili. Richiamava la circolare n. 257 dell'11 novembre 1991, relativa alle modalità di riconoscimento dei contributi relativi a periodi risalenti e prescritti, evidenziando che, per il periodo 1974-1977, la circolare tra l'altro dispone che "il lavoratore dovrà dimostrare l'esistenza e le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro con l'esibizione del mod. DM 10/L in suo possesso; documenti di altro tipo possono avere valore probatorio solo se sicuramente redatti all'epoca dal datore di lavoro (libri paga e matricola, buste paga) e se riportano dati esatti e completi delle retribuzioni corrisposte e dei periodi lavorati nell'anno o negli anni da riconoscere".

Precisava che negli anni 1975-1977 non era ancora in uso il mod. 01/M (denuncia individuale annuale rilasciato dall'azienda all'assicurato, introdotto nel 1978), bensì i mod. DM10/L, denunce individuali trimestrali delle retribuzioni e delle settimane lavorate. Per ciascun anno il lavoratore riceveva quattro modelli DM10/L (uno per trimestre) e una copia veniva trasmessa all'Inps che provvedeva ad

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

acquisirla negli archivi informatici.

Evidenziava che nel caso di specie la ricorrente non produceva il modello "DM10/L", ma il modello "O1/MSOST" redatto in epoca successiva, privo di data di redazione e, soprattutto, del timbro di ricezione Inps. Tali modelli (i "SOST"), all'epoca, dovevano essere presentati all'Inps e validati con apposizione del timbro ad olio di ricezione per essere ritenuti attendibili ed essere utilizzabili oggi.

Dunque, il provvedimento di reiezione si fondava sulla mancata produzione da parte dell'assicurata di idonea documentazione ai fini del riconoscimento richiesto.

L'Inps precisava che i mod. DM10/L, O1/M o O1/MSOST non costituiscono prova dell'avvenuto versamento dei contributi da parte dell'azienda, essendo tale prova desumibile esclusivamente dalla presenza dei mod. DM10 negli archivi Inps. Allegava la lista dei mod. DM10 degli anni 1975 e 1976 presenti negli archivi informatici dell'Istituto e intestati alla società presso la quale la ricorrente affermava lo svolgimento dell'attività lavorativa in questione. Riguardo ai periodi riconosciuti ai sensi della l. n. 29/1979, richiama i prospetti contributivi emessi dalla sede di Milano per il periodo dal 1° luglio

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1976 al 30 ottobre 1979 e dalla sede di Roma Flaminio per il periodo dal 15 ottobre 1979 al 30 maggio 1990.

6. All'esito dell'udienza dell'11 marzo 2026, la trattazione era rinviata al 20 maggio 2026 per consentire alle parti di fornire chiarimenti in merito alla valenza probatoria della documentazione prodotta in atti dall'Inps, con particolare riguardo ai mod. "DM10" degli anni 1975 e 1976 della società.

7. Con memoria depositata il 10 aprile 2026 l'Inps ribadiva che, stante il tempo trascorso, gli archivi cartacei non erano più accessibili. Precisava che la lista dei mod. DM10 degli anni 1975 e 1976 allegata alla precedente memoria non costituiva prova dei versamenti contributivi in questione a favore della ricorrente, trattandosi di una lista aziendale anonima, da cui risultava il versamento da parte del datore di lavoro ma senza indicazione del nominativo dei lavoratori a favore dei quali era effettuato il versamento contributivo. Ribadiva quindi la legittimità del provvedimento di reiezione, in assenza di documentazione idonea ai fini del riconoscimento richiesto, ossia il modello trimestrale con indicazione del nominativo del lavoratore e con apposizione della data certa e del timbro di ricezione dell'Inps.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. Con memoria del 12 maggio 2026 la ricorrente affermava che la lista dei mod. DM10 depositati dall'Inps era riferibile alla società datrice di lavoro ed era stata depositata dall'Inps in funzione della posizione della ricorrente, escludendo che potesse trattarsi di documento estraneo ai fatti di causa e ritenendo che tale deposito avesse valore confessorio.

Ribadiva che i contributi erano stati versati dall'azienda datrice di lavoro ma non erano disponibili nell'archivio informatico in quanto l'Inps li aveva registrati solo parzialmente. Evidenziava che con il mod. DM10 l'Inps aveva dato conto dell'avvenuto versamento dei contributi, specificando che si trattava di documenti di cui il lavoratore non poteva essere in possesso, attenendo al rapporto tra il datore di lavoro e l'Inps. Richiamava la documentazione probatoria prodotta, specificando che il libretto Inps mod. 01/M con i periodi di versamento dei contributi da parte della società costituiva denuncia retributiva su base annua che il datore di lavoro era obbligato a consegnare al dipendente, precisando che la mancanza di registrazione doveva essere risolta all'interno della competente sede Inps, senza implicazioni di ordine

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

contributivo per i lavoratori. Richiamava la corrispondenza degli importi relativi agli anni 1977, 1978 e 1979 tra il Mod. 01/M e l'estratto contributivo.

9. All'udienza del 20 maggio 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, specificando ulteriormente quanto dedotto. L'avv. De Francesco ha insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando tra l'altro la valenza probatoria ai fini di interesse della relazione depositata dall'Inps e dei documenti ad essa allegati, ritenendo sussistente la prova degli avvenuti versamenti contributivi. L'avv. Incletolli ha insistito per il rigetto del ricorso, evidenziando la riferibilità solo alla società e non alla ricorrente dei modelli prodotti.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento contributivo del periodo dal 16 gennaio 1975 al 30 giugno 1976, in relazione ad attività lavorativa prestata presso una società dal 16 gennaio 1975 al 14

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ottobre 1979 ma con riconoscimento dei contributi da parte dell'Inps solo dal 1° luglio 1976. Chiede, conseguentemente, il ricalcolo della pensione spettante, in considerazione di tale ulteriore periodo.

2. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto, non essendo stata fornita dalla ricorrente idonea prova del proprio assunto.

Occorre in primo luogo rilevare che il versamento dei contributi per il periodo in questione non risulta dagli estratti contributivi presenti negli archivi dell'Inps. L'Inps ha infatti riconosciuto ai fini contributivi solo il periodo successivo al 1° luglio 1976, affermando che per il periodo precedente non risultano accreditati i contributi stessi.

A fronte di ciò, occorre rammentare che in situazioni di mancato accredito di periodi asseritamente coperti da contribuzione, il riconoscimento dei periodi stessi ai fini pensionistici richiede, in primo luogo, la prova da parte dell'interessato del versamento di tali contributi, in conformità al generale principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (cfr. Sez. giur.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Lombardia, sent. n. 11/2024).

Nella fattispecie in esame tale prova non può ritenersi fornita dalla ricorrente.

Al riguardo va anzitutto precisato che non costituisce prova del predetto versamento la lettera di assunzione presso la società del 28 marzo 1975 con decorrenza dal 16 gennaio 1975, né il libretto di lavoro, trattandosi di documentazione attinente al rapporto di lavoro e non al rapporto previdenziale.

Come evidenziato dall'Inps, non può essere al riguardo attribuita rilevanza probatoria neanche alla copia del modello Inps "01/M SOST", prodotta dalla ricorrente. Tale documento, infatti, è un modello redatto in epoca successiva a quello al quale si riferiscono gli asseriti versamenti, privo di data di redazione e, soprattutto, privo del timbro di ricezione dell'Inps, necessario perché il documento possa essere utilizzato ai fini probatori di interesse del presente giudizio. Trattasi infatti di "atto diretto a dare contezza al dipendente delle somme percepite, ma che non fornisce dimostrazione dell'avvenuto pagamento della somma corrispondente ai contributi previdenziali, distinto rapporto che si instaura tra le amministrazioni interessate" (cfr. Sez. giur. Campania, sent. n. 556/2023 e

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

giurisprudenza ivi citata).

In proposito l'Inps ha chiarito che, come peraltro previsto dalla circolare n. 257/1991, al fine del riconoscimento del periodo contributivo in relazione alle annualità in questione, il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza e le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro con l'esibizione del mod. DM10/L, specificando che documenti di altro tipo possono avere valore probatorio solo se sicuramente redatti all'epoca dal datore di lavoro e contenenti i dati esatti e completi delle retribuzioni corrisposte e dei periodi lavorati nell'anno o negli anni da riconoscere, dovendo la copertura contributiva dei periodi risultare da una sequenza regolare di versamenti registrati nell'archivio contributivo delle aziende, ovvero dalla presentazione, a cura del lavoratore o del datore di lavoro, della documentazione contabile dell'epoca (quali denunce contributive trimestrali mod. DM10/DL o bollettini di versamento mensili).

Dunque, in assenza di idoneo sostegno probatorio rispetto all'asserito versamento in suo favore dei contributi da parte della società presso la quale la ricorrente medesima prestava la propria attività lavorativa nel periodo in contestazione, non essendo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

stata depositata la descritta documentazione, il periodo medesimo non può essere riconosciuto, dovendosi ritenere corretto l'operato dell'Istituto previdenziale.

Né può essere riconosciuto valore probatorio ai fini di interesse alla documentazione prodotta dall'Inps in allegato alla memoria del 3 marzo 2026, e, in particolare, alla lista dei mod. DM10 presenti negli archivi informatici dell'Istituto riferiti alla società presso la quale la ricorrente lavorava degli anni 1975 e 1976. Da tale lista, infatti, risulta il complessivo versamento di contributi da parte del datore di lavoro ma non risulta la riferibilità alla ricorrente di tali contributi, così escludendosi la valenza probatoria di tale versamento a favore della ricorrente.

Si aggiunga, inoltre, che dall'estratto contributivo prodotto dall'Inps risulta l'intervenuta ricongiunzione ai sensi dell'art. 2, l. n. 29/1979 per il periodo successivo al 1° luglio 1976. Non risulta invece intervenuta alcuna ricongiunzione per il periodo oggetto di contestazione.

3. In considerazione della complessità e della novità della questione trattata, può disporsi l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 20 maggio 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.05.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
28.05.2026
11:41:58
GMT+02:00



In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03